OHGINALE

N° 412 12023 Reg	
	DEPOSITATA il 27 FEB 2023
	IRREVOCABILE il
N. 2255/20 R.G. Tribunale N. 5126/19 R.G. notizie di reato	
Too. House di realo	NReg. recupero crediti
	Redatta Scheda il
	NRegistro Mod. 2/A/SG (Spese prenotate a debito)
TRIBUNALE (ORDINARIO DI PESCARA
	ITO ORDINARIO -
	SENTENZA
(a	artt. 544 e segg. c.p.p.)
REI IN NOM	PUBBLICA ITALIANA IE DEL POPOLO ITALIANO
II GIUDICE del TRIBUNALE di PESO del giorno 22.02.23 ha pronunziato e pu	CARA - dott. Francesco MARINO – all'udienza pubblica abblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
	SENTENZA
nei confronti di:	nato a il , residente in ,
	Libero asser
Difensori di fiducia Avv.	entrambi Del Foro di
IMPUTATO	
amministratore e legale rappresentan esercente attività di fabi	Lvo 10.03.2000 n. 74, per avere, agendo nelle qualiti nte della società Srl con sede legale in vi pricazione di prodotti in u, indi ti ed lva relative all'anno di imposta 2015 elementi po

e segnatamente, avvalendosi – annotando in contabilità il 29.05.2015 – della fattura n. 45 dei 07.07.2015 emessa dalla citata per un imponibile di euro 50.000, 00 e IVA 11.000,00 retutivo
a operazione inesistente. In Pescara il 27.09.2016
b) del delitto p. e p. dall'art. 8 D.lgs 74/2000 per avere, agendo nella qualità di amministratore e legale rappresentante della società esercente attività di fabbricazione di prodotti in
consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, emesso nei confronti della la fattura per la cessione di Autogru
usata per un imponibile di euro 270.000,00 e IVA
59.40 Los venantra da operazioni mesisienii. In Pescara, il 15.06.2015
in r escuru, ii 13,00,2013

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

Pubblico Ministero in persona della Dr.ssa ROMILIO

- Avv.ti , per l'imputate

Le parti hanno concluso come da verbale.



FATTO E DIRITTO nei confronti della " Nel corso di una verifica compiuta dalla Guardia di Finanza di s.r.l. l'attenzione degli inquirenti si concentrò su una operazione commerciale consistente nell'acquisto di un autogru usata matricola s.r.l. per il prezzo di 50.000,00 euro + 11.000,00 euro di IVA in data 07\05\2015 e successivamente rivenduta alla 15/06/2015 per l'importo di euro 270.000 + 59.400 euro di I.V.A. Entrambi i passaggi sono stati ricostruiti sulla base delle risultanze documentali, giacché sono state acquisite le fatture di acquisto e vendita, iscritte nella contabilità aziendale della Come si evince dal processo verbale di constatazione in atti e dalle dichiarazioni rese dal teste la congettura accusatoria è che si tratti di due fatture che si riferiscono ad operazioni inesistenti, tanto quella in entrata (l'acquisto dell'autogru da uscita (la vendita dello stesso mezzo a s.p.a.), cosicché all'odierno imputato, legale rappresentante pro tempore della .p.a. è stato contestato sia il delitto di cui all'art. 2) D.Lgs. n.74\2000, con riferimento all'acquisto del mezzo, che quello di cui all'art.8 della stessa legge, con riferimento alla vendita dello stesso. L'ipotesi accusatoria poggia sulla base di tre elementi indiziari: a) la mancanza di contratti di acquisto e vendita in forma scritta; b) la mancata stipula di polizza assicurativa R.C. sul mezzo di cantiere; c) la mancata iscrizione al P.R.A. del mezzo. Tuttavia, la rilevanza probatoria degli indizi individuati dagli inquirenti non pare sufficiente a supportare efficacemente l'ipotesi accusatoria, posto che la particolare tipologia della macchina operatrice oggetto dell'acquisto e successiva rivendita da parte della s.p.a. non prevede l'obbligo di iscrizione al P.R.A. e, conseguentemente, la forma scritta del contratto ad substantiam ovvero ad probationem. (cfr. dep. teste Quanto alla mancata stipula del contratto di assicurazione R.C., lo stesso è necessario soltanto ove il mezzo debba circolare su strada aperta, non quando sia impiegato esclusivamente su cantiere, che è area privata e dove non è prescritta l'assicurazione obbligatoria per la circolazione su strada (dep. teste La Commissione Tributaria Provinciale, accogliendo il ricorso proposto da contro l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate sulla scorta della verifica effettuata dalla G.d.F. ed il Tribunale non può che convenire con le argomentazioni della Commissione, trattandosi di elementi indiziari non sufficienti a desumere l'inesistenza oggettiva dell'operazione proprio per le ragioni illustrate in dibattimento dal teste A ciò deve aggiungersi che non vi è nemmeno evidenza che l'autogrù oggetto del processo non sia stata effettivamente nella disponibilità della , mentre invece dalle dichiarazioni rese dal teste

dipendente della , si evince che la macchina operatrice fu effettivamente utilizzata società in due diversi cantieri (cfr. dep. teste).

Da ultimo, risulterebbe anche difficile comprendere la logica che avrebbe ispirato l'operazione complessiva ipotizzata dalla G.d.F., atteso che la società in tal modo ha esposto una notevole plusvalenza, puntualmente recuperata a tassazione (cfr. dep. teste , a meno di non considerare la una società "cartiera", ossia un soggetto che non svolge attività economica, ma è votato all'emissione di fatture per operazioni inesistenti allo scopo di attribuire vantaggi fiscali ad altri soggetti economici, assumendo in proprio obbligazioni tributarie che è destinata a non adempiere. Nel caso della viceversa, la verifica compiuta dalla G.d.F. non ha rilevato alcuna anomalia nell'attività dell'impresa che possa far inferire tale conclusione.

Ne consegue che l'imputato debba essere mandato assolto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

alla imputazione a lui ascritta in rubrica perché il fatto non sussiste.

Pescara 22\02\2023

Repositato in cancelleria

I Funzionario Giudiziario

injune

Il giudice

al P.M. II

MP.G. E 09 03 223